

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

N. 1221

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori RECCIA e NATALI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 DICEMBRE 1994

Modifiche all'articolo 16 della legge 8 giugno 1990, n. 142,
in materia di revisione delle circoscrizioni provinciali e di
istituzione di nuove province

ONOREVOLI SENATORI. - La legge 8 giugno 1990, n. 142 «Ordinamento delle autonomie locali», con l'articolo 16 stabilisce le norme per l'istituzione di nuove province. Tale disposizione pur essendo finalizzata - fra l'altro - al «riequilibrio» economico, sociale e culturale del territorio regionale, di fatto ha portato alla nascita delle cosiddette microprovince, con scarso numero di comuni in aree ristrette, non consentendo la nascita di quelle province che più di altre - invece - avrebbero bisogno di riequilibrio.

Tale bisogno si manifesta in particolar modo nei territori di montagna interessati da fenomeni di spopolamento. Per poter istituire una provincia in queste aree spesso devono aggregarsi numerosi comuni, sparsi in un territorio molto ampio, che non riescono - tuttavia - a raggiungere la popolazione di 200 mila abitanti.

Con la presente proposta di legge si intende ridurre il *gap* che la legge n. 142, del 1990, ha paradossalmente accresciuto fra le aree di pianura e quelle di montagna,

altamente penalizzate - queste ultime - dalla medesima legge.

Con l'articolo 1, ai fini delle istituzioni di nuove province, si introduce il parametro della superficie per le aree montane, in alternativa a quello della popolazione stabilito dalla lettera e) del comma 2 dell'articolo 16 della citata legge n. 142 del 1990.

L'articolo 2 proroga i termini di attuazione della legge n. 142 del 1990 al 31 dicembre 1996.

La costituzione di queste nuove province che, per comodità di definizione potremmo chiamare «montane», favorirebbe la crescita socio - economica di quelle zone interne, spesso lontane dai comuni capoluogo e per questo scarsamente coinvolte nelle politiche di sviluppo, che finiscono col privilegiare le aree di pianura.

Si sente ormai fortemente la necessità di decongestionare quest'ultime favorendo quei comprensori montani che, proprio perchè non godono di una propria autonomia amministrativa provinciale, non riescono ad avviare un consistente e duraturo processo di sviluppo.

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

1. La lettera *e)* del comma 2 dell'articolo 16 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è sostituita dalla seguente:

«*e)* la popolazione delle province risultanti dalle modificazioni territoriali non deve essere inferiore a 200 mila abitanti. Si prescinde da tale requisito per le province da costituire in aree prevalentemente montane qualora la superficie della nuova provincia non sia inferiore a 1.500 chilometri quadrati».

Art. 2.

1. Il termine di cui all'articolo 63 della legge 8 giugno 1990, n. 142, già differito al 31 dicembre 1994 dalla legge 2 novembre 1993, n. 436, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1996.

